Sicurezza in cantiere: obblighi di protezione anche nelle aree con lavori ultimati

La Cassazione chiarisce perché la conclusione delle lavorazioni in una parte del cantiere non comporta automaticamente la cessazione degli obblighi di sicurezza, quando le aree rimangono accessibili ai lavoratori ed esposte al rischio di caduta dall'alto.

di Redazione tecnica – 18.11.2026

La conclusione delle lavorazioni in una parte del cantiere non coincide necessariamente con la cessazione degli **obblighi di sicurezza**, soprattutto quando gli interventi procedono per fasi successive e le zone già ultimate rimangono accessibili ai lavoratori, che possono continuare a utilizzarle per raggiungere altre postazioni o svolgere attività accessorie.

Ma se in una di queste aree si verifica un infortunio, il datore di lavoro può escludere la propria responsabilità sostenendo che le opere erano terminate e che il dipendente non avrebbe dovuto trovarsi in quel punto?

È quanto ha sostenuto la difesa del titolare di un'impresa edile, chiamato a rispondere della morte di un dipendente precipitato da un piano privo di **protezioni anticaduta**, in una zona dell'edificio nella quale, secondo il datore di lavoro, le attività erano già state completate. Una ricostruzione sulla quale si è pronunciata la **Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 38984 del 6 novembre 2026**, escludendo che la semplice ultimazione delle opere potesse giustificare il venir meno degli obblighi prevenzionistici, dal momento che l'area era rimasta accessibile ai lavoratori e continuava a presentare rischi collegati all'organizzazione del cantiere.

Caduta dall'alto in cantiere: i fatti e la responsabilità contestata

L'infortunio si è verificato durante alcuni lavori di isolamento della copertura di una villetta a due piani fuori terra, finalizzati a impedire infiltrazioni d'acqua, che l'impresa incaricata aveva avviato da circa dieci giorni quando uno dei dipendenti, rimasto al piano superiore dell'edificio, è precipitato al suolo riportando lesioni mortali; gli accertamenti eseguiti dopo l'incidente hanno evidenziato che lungo il perimetro del piano mancavano **parapetti** o altre protezioni contro le cadute dall'alto, fatta eccezione per un tratto sul quale era stata installata un'impalcatura, e che il lavoratore non disponeva di imbracature né di altri sistemi individuali anticaduta.

Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del titolare dell'impresa per **omicidio colposo**, condanna confermata anche dalla Corte d'Appello.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha contestato l'estensione degli obblighi di sicurezza alla zona dalla quale il lavoratore sarebbe precipitato, sostenendo che le opere previste su quel versante dell'edificio erano state ultimate e che le attività residue interessavano esclusivamente la copertura e il lato opposto dell'immobile, circostanza dalla quale avrebbe dovuto discendere l'estraneità dell'area alle lavorazioni ancora in corso e, di conseguenza, l'assenza di un obbligo di predisporre ulteriori misure di protezione.

Secondo questa ricostruzione, la presenza del dipendente in prossimità del bordo non protetto sarebbe stata ingiustificata e non riconducibile alle mansioni affidate, mentre la stessa dinamica dell'infortunio non sarebbe stata adeguatamente dimostrata, dal momento che nessuno aveva assistito direttamente alla precipitazione e non vi sarebbe stata certezza né sul punto della caduta né sull'**efficacia impeditiva** delle protezioni mancanti.

Aree di cantiere con lavori ultimati: quando restano gli obblighi di sicurezza

Nel respingere la tesi difensiva, la Corte ha richiamato l'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, che individua il **cantiere temporaneo o mobile** nel luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'Allegato X, precisando che l'estensione delle aree soggette agli obblighi prevenzionistici non può essere determinata facendo riferimento esclusivamente alle lavorazioni materialmente in corso, poiché l'organizzazione del cantiere comprende anche le operazioni preparatorie e accessorie, gli spazi di servizio e i percorsi utilizzati dagli addetti per raggiungere le diverse postazioni.

I giudici hanno così definito la **nozione di area di cantiere** «non topografica, statica o atomistica», ma funzionale, individuandone i confini attraverso il complesso delle opere in corso, gli spazi accessibili ai lavoratori, i percorsi di servizio e i rischi generati dall'organizzazione lavorativa, che possono interessare anche luoghi diversi da quelli nei quali viene materialmente eseguita una specifica opera.

L'ultimazione delle lavorazioni in una parte dell'immobile non determina pertanto l'automatica esclusione di quella zona dal cantiere, se gli addetti possono ancora accedervi ed essere esposti a pericoli collegati alle attività lavorative, come è avvenuto nella vicenda esaminata, nella quale i giudici di merito avevano accertato che le opere proseguivano sulla copertura, che sul lato opposto dell'edificio era in fase di montaggio un'impalcatura e che il piano superiore rimaneva liberamente accessibile, senza delimitazioni che impedissero ai dipendenti di raggiungere il margine prospiciente il vuoto.

Gli ermellini hanno escluso che il completamento delle lavorazioni su un solo versante potesse giustificare una diversa delimitazione dell'area di cantiere, considerando che non era intervenuta alcuna **separazione materiale o organizzativa** e che il rischio di caduta continuava a interessare uno spazio accessibile ai lavoratori, mentre la suddivisione proposta dalla difesa è stata giudicata artificiosa perché basata sull'ultimazione delle singole opere anziché sulle condizioni effettive dei luoghi.

Lavori in quota: obblighi di protezione contro le cadute dall'alto

La Corte ha esaminato gli obblighi del datore di lavoro anche alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 dedicate alla **prevenzione delle cadute dall'alto**, richiamando l'art. 107, che definisce i lavori in quota con riferimento alle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile, e l'art. 111, comma 1, lettera a), che stabilisce la **priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto a quelle individuali.

L'art. 115 disciplina i sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto quando non siano state attuate misure collettive, secondo le condizioni previste dalla disposizione, mentre gli artt. 122 e 126 prevedono, nei rispettivi ambiti applicativi, opere provvisionali, parapetti e difese equivalenti per prevenire la precipitazione dei lavoratori, con prescrizioni la cui applicazione deve essere valutata in relazione all'effettiva esposizione al pericolo anche dopo il completamento delle attività previste nelle immediate vicinanze di un bordo o di un'apertura.

Nella vicenda esaminata, il piano superiore era rimasto accessibile senza che fossero stati installati parapetti o altre protezioni equivalenti lungo il fronte interessato dalla caduta, mentre il lavoratore non disponeva di un sistema individuale anticaduta, tanto che i giudici hanno escluso che la protezione del margine potesse essere considerata una cautela eventuale, trattandosi di un rischio direttamente collegato alle condizioni del luogo di lavoro e già disciplinato dalle disposizioni antinfortunistiche.

Il completamento delle opere può comportare modifiche nell'organizzazione del cantiere e nelle misure di sicurezza adottate, comprese quelle destinate a prevenire le cadute dall'alto, ma la loro eventuale rimozione deve essere compatibile con i **rischi ancora presenti** e con la possibilità che i lavoratori continuino ad accedere alle zone interessate, senza che la sola ultimazione di una lavorazione possa giustificare il venir meno delle protezioni.

Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del datore?

La difesa ha cercato di ricondurre l'infortunio anche al comportamento del dipendente, sostenendo che si fosse trovato senza giustificazione in una zona nella quale non avrebbe dovuto svolgere alcuna attività e che, di conseguenza, la sua condotta fosse estranea alle direttive ricevute, ma la Corte ha richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la **condotta abnorme** può interrompere il nesso causale soltanto quando introduce un rischio radicalmente nuovo, eccentrico rispetto a quello affidato alla gestione del garante, oppure si colloca in un ambito completamente estraneo alle mansioni e alle prevedibili modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La semplice imprudenza, anche quando comporta una deviazione dalle istruzioni ricevute, non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro se l'evento deriva da un rischio che le misure antinfortunistiche avrebbero dovuto prevenire, essendo queste ultime destinate a governare anche le conseguenze di comportamenti negligenti prevedibili durante l'esecuzione delle attività.

Nel caso esaminato, il dipendente si trovava al piano superiore dell'edificio, all'interno di una zona ancora inserita nell'organizzazione del cantiere e alla quale poteva accedere senza incontrare impedimenti, mentre il bordo privo di protezioni costituiva una fonte di pericolo riconducibile alle condizioni nelle quali si

svolgevano le lavorazioni, ragione per cui i giudici hanno escluso che l'eventuale avvicinamento al margine potesse integrare una condotta abnorme, non essendo stato introdotto un rischio diverso da quello che il datore di lavoro era tenuto a governare.

Caduta dall'alto: il nesso causale tra protezioni mancanti e infortunio

Il ricorso è stato dichiarato **inammissibile**, lasciando ferma la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio, perché le censure difensive tendevano principalmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, che il Tribunale e la Corte d'Appello avevano già esaminato in modo conforme, ritenendole sufficienti a dimostrare la precipitazione dal piano superiore nonostante l'assenza di testimoni oculari.

Quanto al **rapporto causale** tra le omissioni contestate e l'evento mortale, i giudici di merito avevano considerato che un parapetto avrebbe impedito l'accesso al vuoto o arrestato lo spostamento verso il margine, mentre un idoneo sistema individuale anticaduta avrebbe contrastato la precipitazione, individuando così l'efficacia impeditiva delle misure che avrebbero dovuto essere predisposte.

La Suprema Corte ha ritenuto logicamente sostenibile questa valutazione, osservando che l'infortunio aveva rappresentato la realizzazione del rischio che le protezioni mancanti erano destinate a prevenire, e ha giudicato manifestamente infondata anche la tesi secondo cui l'ultimazione delle lavorazioni su un versante dell'edificio avesse determinato la cessazione degli obblighi di sicurezza nella zona interessata.

Aree di cantiere ultimate: gestione dei rischi e delle protezioni

Nei cantieri organizzati per fasi successive, il progressivo completamento delle lavorazioni comporta modifiche nell'utilizzo degli spazi, nei percorsi seguiti dagli addetti e nelle misure di sicurezza necessarie, che devono accompagnare l'evoluzione delle attività senza lasciare accessibili zone nelle quali continuano a essere presenti pericoli non adeguatamente gestiti.

La gestione della sicurezza deve quindi considerare anche l'utilizzo degli spazi già ultimati, soprattutto quando vengono attraversati per raggiungere altre postazioni o utilizzati per attività accessorie, come può avvenire durante interventi su coperture, solai, balconi e altre superfici sopraelevate, dove aperture, dislivelli e bordi prospicienti il vuoto possono continuare a esporre gli addetti al rischio di caduta.

La modifica o la rimozione delle **opere provvisionali** e delle protezioni deve essere valutata considerando l'organizzazione effettiva del cantiere, la possibilità di accesso alle diverse aree e i **rischi residui**, mentre anche l'eventuale delimitazione delle zone non più operative deve essere adeguata alle condizioni dei luoghi, tenendo presente che impedire l'accesso a uno spazio pericoloso e proteggere direttamente un bordo contro la caduta sono interventi con finalità differenti.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*